CAMERA DI COMMERCIO
CUNEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / ConsRI

Diffida alle imprese individuali in elenco ad iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) all'Ufficio del Registro delle Imprese di Cuneo

IL CONSERVATORE
VISTO

- l'art. 3-bis, comma 1 del D. Lgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che dispone: "...*i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale …*";

- l'art. 6 bis del CAD che ha istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC);

- l'articolo 5 comma 2 del D.L.179/2012, convertito nella L. 221/2012, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, che prevede l'obbligo per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese;

- l'art. 5 sopra richiamato che prevede altresì che alle imprese individuali prive di domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'Ufficio del Registro delle Imprese, perché non valido, ne sia attribuito uno d'ufficio, con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni;

- l'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 che dispone: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

- l'art. 32 L. 69/2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO

- il Regolamento camerale per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali, approvato con deliberazione di Giunta n. 26 del 20.02.2023 e ratificato con deliberazione di Consiglio n. 1 del 28.04.2023, con particolare riferimento agli art. 4, 5, 6 e 7 del predetto Regolamento;

- la comunicazione di diffida (Allegato A), che sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente al fine di assicurarne adeguata diffusione e conoscenza alle imprese destinatarie del presente provvedimento;

- che tramite il servizio "Cruscotto Qualità" fornito dalla Società consortile camerale Infocamere s.c.p.a. in data 12.10.2026 è stato estratto l'elenco di n. 589 imprese individuali (Allegato B) che non hanno un domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese e non sono soggette a procedure concorsuali

DETERMINA

- di approvare la comunicazione di diffida allegata (Allegato A) e di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio di Cuneo nella sezione dell'Albo camerale online;

- di dare atto che, ai sensi delle disposizioni citate in premessa, la comunicazione di diffida si intenderà portata a conoscenza delle imprese in elenco (Allegato B) il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione anzidetta.

Il Conservatore
(Ing. Maria Paola Manconi)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

CAMERA DI COMMERCIO
CUNEO

ALLEGATO A

ATTO DI DIFFIDA
(art. 37 D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020)

AGLI IMPRENDITORI INDICATI NELL'ELENCO ALLEGATO

Oggetto: Diffida ad iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) e Avvio del procedimento di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale con contestuale sanzione amministrativa pecuniaria - Art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020

PREMESSO CHE

- l'articolo 5 comma 2 del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, prevede l'obbligo per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale **di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese**;

- il medesimo articolo prevede che alle imprese individuali prive di domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato, perché non valido, ne sia attribuito uno d'ufficio con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni;

- da verifiche effettuate con modalità automatizzate estratte il giorno 12.10.2026, risulta che le imprese di cui all'allegato elenco (Allegato B) non hanno iscritto il domicilio digitale al Registro delle Imprese.

Tutto ciò premesso e visti gli articoli 4 e 5 del Regolamento camerale approvato con deliberazione di Giunta n. 26 del 20.02.2023 e ratificato con deliberazione di Consiglio n. 1 del 28.04.2023

SI DIFFIDA

- **ogni impresa individuale** indicata nel documento allegato "Allegato B" **a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio** digitale entro 30 (trenta) giorni decorso il periodo di pubblicazione del presente invito sull'Albo camerale on line **mediante l'iscrizione di un domicilio digitale valido, attivo e univoco**, presentando una pratica di comunicazione del domicilio digitale secondo le modalità riportate al seguente link: https://www.cn.camcom.it/domiciliodigitale

SI COMUNICA CHE

- decorso il termine indicato senza che l'impresa abbia comunicato il proprio domicilio digitale, verrà disposta l'iscrizione d'ufficio di un domicilio digitale con contestuale notifica della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2194 c.c. (in misura triplicata secondo l'art. 37 del DL 76/2020);
- il verbale di accertamento sarà notificato nello stesso domicilio digitale attribuito d'ufficio e conterrà la richiesta di pagamento, in misura ridotta di 60,00 euro oltre le spese di procedimento pari a 5,00 euro;
- il domicilio digitale attribuito d'ufficio:

  - avrà la seguente dicitura: CODICEFISCALEIMPRESA@impresa.italia.it;
  - sarà valido solo per ricevere comunicazioni e notifiche (e non consentirà di spedire comunicazioni);
  - sarà disponibile nel cassetto digitale dell'imprenditore a cui è possibile accedere tramite l'indirizzo https://impresa.italia.it utilizzando la propria identità digitale (SPID/CNS).

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, il presente documento costituisce avvio del procedimento e viene notificato mediante pubblicazione sull'Albo informatico di questa Camera di commercio dove resterà esposto per 30 (trenta) giorni.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 241/1990 si informa che:

• il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle Imprese. L'ufficio che cura il procedimento e presso cui è possibile visionare gli atti e chiedere chiarimenti è l'ufficio Diritto annuale, protesti e sanzioni della Camera di commercio di Cuneo – via E. Filiberto, n. 3 – Cuneo – tel. 0171 318 820 – 760 sanzioni@cn.camcom.it; registro.imprese@cn.camcom.it; protocollo@cn.legalmail.camcom.it;

• il termine del procedimento è fissato a 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di avvio, al netto dei termini assegnati all'impresa per regolarizzare la propria posizione;

• in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il soggetto a cui è possibile trasmettere solleciti è il Segretario Generale.

Il Conservatore
(Ing. Maria Paola Manconi)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

Signed by MANCONI MARIA PAOLA
19.10.2026 07:41:46 UTC